



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **115** DEL **25 LUG. 2019**

OGGETTO: Revoca all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica all'Unione Montana Valbrenta per il Comune di Solagna (VI) e attribuzione delle deleghe alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Il Comune di Solagna (VI) ha comunicato di aver provveduto al ritiro delle funzioni amministrative in materia di paesaggio assegnate all'Unione Montana Valbrenta, e che lo stesso comune non possiede i requisiti per l'esercizio delle stesse funzioni, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Con il seguente provvedimento si revoca la delega all'Unione Montana Valbrenta e si assegna la competenza alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la lettera del Comune di Solagna (VI) del 23 luglio 2019 prot. N. 3228, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 329201 del 23 luglio 2019, con la quale il Sindaco e il Responsabile Area Tecnica comunicano che il Comune di Solagna (VI) ha delegato l'esercizio delle funzioni fondamentali all'Unione Montana Valbrenta con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6, 15 e 29 del dicembre 2014;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28 febbraio 2019 con la quale il Comune di Solagna (VI) ha provveduto al ritiro delle funzioni gestite in forma associata dall'Unione Montana Valbrenta;

PRESO ATTO che allo stato attuale lo stesso Comune dichiara di non poter garantire la necessaria separazione tra l'attività edilizio-urbanistica e quella paesaggistica di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive

modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;

VERIFICATO che il Comune di Solagna (VI) è stato cancellato da detto elenco con decreto n. 5/2011, in quanto le funzioni erano state assegnate alla Comunità Montana Valbrenta;

CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto di quanto dichiarato dal comune e di delegare conseguentemente la Provincia di Vicenza allo svolgimento di dette funzioni;

DECRETA

1. di prendere atto della necessità di revocare l'esercizio delle funzioni paesaggistiche all'Unione Montana Valbrenta per il Comune di Solagna (VI) individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
2. di attribuire alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Solagna (VI);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Solagna (VI), all'Unione Montana Valbrenta, alla Provincia di Vicenza e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.



Arch. Salvina Sist